



REGIONE DEL VENETO

GIUNTA REGIONALE

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE AMBIENTE  
DEL 15 ottobre 2015

**PARERE N. 3990**

**OGGETTO:** Ditta KEMIN NUTRISURANCE EUROPE S.r.l.  
Revisione dei limiti alle emissioni in atmosfera autorizzati con DGR n. 397/2015 all'impianto per la produzione di alimenti per animali da compagnia sito in Comune di Veronella (VR).  
D. Lgs 152/2006; l.r. 33/1985

**Premesse:**

La Kemin Nutrisurance Europe S.r.l. con sede legale in via Cefalonia n. 70 a Brescia e stabilimento sito in via della Tecnica n. 11 in Comune di Veronella (VR), ha ottenuto l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la propria attività individuata al punto 6.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs 152/2006, con la deliberazione n. 397 del 31.03.2015, approvata sulla scorta del parere della Commissione Tecnica regionale Ambiente n. 3961 del 27.11.2014.

In particolare l'attività della Ditta consiste nella produzione di additivi/ingredienti appetibilizzanti per "pet food" a partire da materie prime di origine animale (fegati).

La produzione effettiva attuale è pari a circa 15 tonnellate/giorno di prodotto finito, ottenuta con 6,5 h/giorno di produzione e al massimo 4 giorni/settimana; la capacità produttiva futura (che tiene conto anche degli interventi di ampliamento in progetto, in particolare dell'aumento dei macchinari oltre che dell'estensione dell'orario di lavoro), è stata calcolata considerando 3 tonnellate/ora di prodotto finito e 24 ore/giorno di produzione.

Giova ricordare che, in base alla documentazione presentata dalla Ditta, ed in particolare relativamente alle concentrazioni di inquinanti stimate ai camini nella configurazione prevista, la Commissione aveva ritenuto opportuno inserire una prescrizione, la numero 12, stabilendo che: *"I valori di emissione per gli inquinanti emessi in atmosfera non devono essere superiori al valore stimato moltiplicato per un fattore correttivo pari a 1,5"*.

Detta prescrizione discendeva da considerazioni tecniche che inducevano a ritenere troppo ottimistici i valori alle concentrazioni di inquinanti stimate ai camini dalla Ditta ed in particolare al biofiltro oggetto di modifica.

Nelle premesse della sopra citata deliberazione n. 397/2015, veniva inoltre ricordato che nel corso della Conferenza di servizi conclusiva del procedimento riguardante l'A.I.A. avvenuto in data 27.01.2015, era stato chiarito che *"la prescrizione n. 12 del parere n. 3961 della CTR è da intendersi applicabile agli inquinanti emessi dal solo camino oggetto di modifica, ossia al camino E 4bis; si è altresì chiarito che essendo i camini E4 ed E 4bis a servizio di attività tra loro equivalenti, i limiti dei due suddetti camini debbano essere gli stessi, a partire dalla data di messa in regime dell'impianto. La Ditta ha però evidenziato che in sede di progettazione per la determinazione dei valori emissivi ai camini non sono stati*





utilizzati i dati storici ma quelli derivanti da un singolo campionamento; tali dati non sono quindi perfettamente rappresentativi della situazione reale. La Ditta si assume comunque l'impegno di rispettare i limiti stabiliti dalla CTR, ma chiede di poter effettuare, entro il tempo previsto per la messa a regime dell'impianto, i test necessari per verificare la reale possibilità di rispetto dei limiti stabiliti e di poter eventualmente presentare motivata istanza per la revisione degli stessi, prima della scadenza del termine previsto per la messa a regime".

In particolare la deliberazione n. 397/2015 ha prescritto che "I valori di emissione per gli inquinanti emessi in atmosfera dalla data di messa a regime dell'impianto, non devono essere superiori al valore limite autorizzato

Camino	Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	Inquinanti	Limite autorizzato (mg/Nm <sup>3</sup> )
E1	3070	Polveri	5
		Ossidi di azoto	120
E2	2070	Polveri	5
		Ossidi di azoto	120
E4	30000	R-NH <sub>2</sub> ,R-SH,H <sub>2</sub> S	0,6
		NH <sub>3</sub>	1
		Polveri	2,5
		Ossidi di Azoto	10,5
		COT	3
E4 bis	30000	R-NH <sub>2</sub> ,R-SH,H <sub>2</sub> S	0,6
		NH <sub>3</sub>	1
		Polveri	2,5
		Ossidi di Azoto	10,5
		COT	3

per i camini E4 ed E4bis è inoltre previsto un limite per le unità olfattometriche, stabilito in 300 OUE/m<sup>3</sup>".

Con nota assunta al protocollo regionale con n. 210275 del 19.05.2015, la Kemin Nutrisurance Europe ha presentato istanza per la revisione dei limiti alle emissioni dei camini E4 e E4bis, asserendo che "non risulta possibile verificare il rispetto dei limiti in quanto per alcuni parametri il limite prescritto risulta prossimo all'incertezza analitica utilizzata".



All'istanza sono stati allegati dei certificati analitici relativi alle emissioni del camino E4 di uscita del biofiltro.

Successivamente la Ditta con nota assunta al protocollo regionale con n. 279247 del 7.07.2015 ha presentato un'integrazione ai valori di emissione richiesti che di seguito si riportano:

Camino	Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	Inquinanti	Limiti proposti (mg/Nm <sup>3</sup> )	Valore riscontrato (mg/Nm <sup>3</sup> )
E4/ E4 bis	30000	R-NH <sub>2</sub> ,R-SH,H <sub>2</sub> S	2	n.r.
		NH <sub>3</sub>	10	1,9
		Polveri	5	3,5
		Ossidi di Azoto	20	n.r.
		COT	15	3,8

#### La Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente

- Considerato quanto esposto;
- Richiamata la normativa vigente in materia;
- Visto il progetto presentato e la relazione istruttoria che si intende qui richiamata;
- Previa ampia discussione per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa;

**all'unanimità dei presenti**

#### ESPRIME PARERE

favorevole in merito alla richiesta della società Kemin Nutrisurance Europe S.r.l. con sede legale in via Cefalonia n. 70 a Brescia, di revisione dei limiti alle emissioni dei camini E4 e E4bis del proprio stabilimento sito in via della Tecnica n. 11 in Comune di Veronella (VR), precedentemente autorizzati con la deliberazione di Giunta regionale n. 397 del 31.03.2015, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Vengano rispettati i seguenti valori limite di emissione ai camini E4 e E4bis di uscita del biofiltro:

Allegato al decreto  
n. 82 del 11 DIC 2015



Camino	Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	Inquinanti	Limiti proposti (mg/Nm <sup>3</sup> )	Valore riscontrato (mg/Nm <sup>3</sup> )
E4/ E4 bis	30000	<b>R-NH<sub>2</sub>, R-SH, H<sub>2</sub>S</b>	2	n.r.
		NH <sub>3</sub>	10	1,9
		Polveri	5	3,5
		Ossidi di Azoto	20	n.r.
		COT	15	3,8

2) Vengano rispettate tutte le prescrizioni riportate nella deliberazione di Giunta regionale n. 397 del 31.03.2015 e nell'allegato parere della Commissione Tecnica Regionale Ambiente n. 3961 del 27.11.2014.



Allegato <sup>A</sup> al decreto  
n. 82 del 11 DIC 2015



**REGIONE DEL VENETO**

GIUNTA REGIONALE

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE AMBIENTE  
DEL 15 ottobre 2015

**PARERE N. 3990**

### **ELENCO ELABORATI**

Istanza della Kemin Nutrisurance Europe S.r.l. assunta al protocollo regionale con n. 210275 del 19.05.2015 e integrazioni assunte al protocollo regionale con n. 279247 del 7.07.2015.



